

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017
440/2017/R/IDR**

**MODALITÀ DI TRASFERIMENTO, DA PARTE DEI GESTORI, DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA
CONTABILITÀ SPECIALE DEL COMMISSARIO UNICO, DI CUI ALL'ART. 2, DEL D.L.
243/2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271/CE), concernente “il trattamento delle acque reflue urbane”;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012) 673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012) 673), recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 aprile 2014 nella Causa C-85/13;
- la relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2016) 105 del 4 marzo 2016, concernente “Ottava relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane” (di seguito: Relazione COM(2016) 105);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, come convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18 (di seguito: decreto legge 243/16) e, in particolare, l'articolo 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017 (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2017) recante “Nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 128, del 5 giugno 2017;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione 23 febbraio 2017, 89/2017/R/IDR, recante “Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 595/2015/R/IDR, sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 89/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 90/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 169/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, di cui all’art. 2, del d.l. 243/2016” (di seguito: deliberazione 169/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 20 aprile 2017, 281/2017/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del d.l. 243/2016. Inquadramento e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 281/2017/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, contiene disposizioni in merito ai livelli di qualità dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque, nonché alla designazione di aree sensibili, a cui gli Stati membri erano tenuti ad adeguarsi (entro il 2005) ai fini della fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane in determinate categorie di agglomerati;
- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale” e prevede, all’articolo 9, che “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012) 673 recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, al fine di superare gli ostacoli all’azione di salvaguardia delle risorse idriche, annovera tra le misure prioritarie della strategia le seguenti:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque (...)”,
 - “fare dei prezzi dell’acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l’ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
 - “aumentare [entro il 2018] il grado di conformità al trattamento delle acque reflue tramite la pianificazione di investimenti a lungo termine (compresi i fondi dell’UE e i prestiti della BEI)”;
- nella ottava relazione sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE (COM(2016) 105), la Commissione rileva che:
 - “dall’adozione nel 1991, l’attuazione della suddetta direttiva ha permesso in particolare di ridurre significativamente lo scarico delle maggiori sostanze inquinanti, quali il carico organico e i nutrienti, principali cause

dell'eutrofizzazione delle acque. Tuttavia, l'attuazione è ancora lungi dall'essere completa”;

- “l'attuazione della direttiva è complessa, a causa degli aspetti finanziari e di pianificazione connessi alla costruzione di infrastrutture per le acque reflue”;
- “proseguire gli interventi tesi a migliorare e a mantenere la conformità alla direttiva sulle acque reflue urbane è essenziale, come riconosciuto anche dal 7° programma di azione in materia di ambiente [Decisione 1386/2013/UE], secondo cui, al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione entro il 2020, è necessario ridurre considerevolmente l'impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci, in linea con i requisiti della direttiva quadro sulle acque”;
- con specifico riferimento allo Stato italiano, si riscontrano tre procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea per mancato adempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE:
 - la procedura 2004/2034, in relazione alla quale vi è stato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea nel dicembre 2010 e la successiva condanna con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10;
 - la procedura 2009/2034 (causa C-85/13), con riferimento alla quale l'Italia è stata condannata con sentenza del 10 aprile 2014;
 - la procedura 2014/2059, con riferimento alla quale il parere motivato 26 marzo 2015 ha confermato il contenzioso per 817 agglomerati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a

ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera *c*);
 - “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera *d*);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore (...)” (lettera *e*);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera *f*).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, adottando una regolazione asimmetrica ed innovativa - impostazione poi confermata nel metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, prevedendo contestualmente la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- in particolare, nei provvedimenti di cui al precedente alinea, l’Autorità, tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio*, ha enucleato i seguenti:
 - il programma degli interventi (PdI), disciplinandone il contenuto informativo minimo e prevedendo che il medesimo contenga almeno l’indicazione: *a)* dei livelli di servizio attuali, *b)* delle criticità rilevate sul territorio, *c)* degli obiettivi di servizio, *d)* delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento dei citati obiettivi, *e)* della coerenza di tali linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, *f)* della quantificazione delle previsioni di spesa, *g)* del cronoprogramma degli interventi;
 - il piano economico finanziario (PEF), prevedendo che il medesimo sia coerentemente redatto con il PdI e che riporti con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, esplicitando il vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo regolatorio;
- nell’ambito delle predisposizioni tariffarie, elaborate ai sensi delle deliberazioni 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR, la ricognizione richiesta ai soggetti competenti in ordine alle criticità registrate nei relativi territori (come sintetizzata nella “Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla deliberazione 89/2017/R/IDR) ha evidenziato, tra le principali situazioni di criticità la permanenza di agglomerati segnalati dalla Commissione europea nell’ambito delle procedure d’infrazione dalla stessa avviate, in quanto non conformi agli standard di cui alla direttiva 91/271/CEE in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7 del decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - nell’introdurre disposizioni volte al “superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565/10 del 19 luglio 2012 e C-85/13 del 10 aprile 2014” - ha disposto, al comma 7, che “al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo (...), anche con la nomina di appositi commissari straordinari (...);
- il legislatore è tornato sulla materia con il decreto legge 243/16 che, nell’ambito degli “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare

riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, ha tra l’altro previsto, all’articolo 2:

- la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di “un unico Commissario straordinario del Governo” (comma 1) al quale “sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l’aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia alla data del 31 dicembre 2016], ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l’agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (comma 2);
- la contestuale cessazione dal proprio incarico dei “Commissari straordinari nominati per l’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133” (comma 4);
- inoltre, il comma 7 del medesimo articolo 2 del decreto legge 243/16 stabilisce che “per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l’ente di governo d’ambito e fermo restando l’equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari”;
- in attuazione della normativa primaria, il d.P.C.M. 26 aprile 2017 dispone, all’articolo 1, la nomina del Commissario straordinario unico di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 243/16, stabilendo che il medesimo resti in carica per un triennio;
- peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente alinea reca il riferimento alla “tabella acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale sono riportati gli agglomerati oggetto delle richiamate procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034” (riportata nell’Allegato A al presente provvedimento), e prevede, nell’esplicitare i compiti del Commissario unico, che il medesimo “al fine di evitare l’aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettu[i] gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto

delle condanne, di cui alla tabella allegata, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere (articolo 2, comma 1)".

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle attività regolatorie volte a sostenere gli investimenti nel comparto (ivi compresi quelli per l'adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo), nonché alla luce di quanto disposto dal citato decreto legge 243/16, l'Autorità, con la deliberazione 169/2017/R/IDR, ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione;
- successivamente, con il documento per la consultazione 281/2017/R/IDR, sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in ordine ai seguenti aspetti:
 - *ambito di applicazione*, individuando - quali gestori interessati dal provvedimento finale - gli operatori che erogano il servizio di fognatura e/o depurazione negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia sopra richiamate, non ancora dichiarati conformi (alla data del 31 dicembre 2016) alla direttiva 91/271/CEE, in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali";
 - *esplicitazione degli interventi e delle relative risorse*, prospettando che possa essere richiesta agli Enti di governo coinvolti nel procedimento in parola l'esplicitazione - nell'ambito delle informazioni, dei dati e degli atti elaborati per la definizione del programma degli interventi (PdI) ai sensi del MTI-2 - dei seguenti elementi: *i*) cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle citati pronunciamenti della Corte di Giustizia; *ii*) fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali") relativo alla realizzazione degli interventi in parola; *iii*) fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico;
 - *modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario unico*, considerando esplicitamente il legame tra i compiti assegnati al

Commissario unico e le modalità di trasferimento da definire, sulla base del contesto istituzionale, tecnico e gestionale rinvenibile con riferimento ai singoli agglomerati non ancora adeguati, alla data del 31 dicembre 2016, alla direttiva 91/271/CEE. In particolare, si è ipotizzato che laddove il gestore (con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente) sia già operativo e stia rispettando il cronoprogramma degli interventi stabiliti dal competente Ente di governo dell'ambito, l'esercizio di funzioni di coordinamento da parte del Commissario unico potrebbero rivelarsi una misura sufficiente per verificare il progressivo superamento delle criticità; viceversa, nei casi in cui emergano significative situazioni di inerzia del gestore o dell'Ente di governo, oltre alle citate funzioni di coordinamento, assumerebbe carattere di necessità il tempestivo avvio - da parte del Commissario medesimo - delle attività di realizzazione degli interventi;

- a corredo degli orientamenti illustrati, nel citato documento per la consultazione 181/2017/R/IDR (alla cui Appendice si rimanda), è stato fornito l'elenco degli agglomerati (indicando, altresì, l'Ambito Territoriale Ottimale in cui i medesimi ricadono) per i quali la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - con le sentenze del 19 luglio 2012 e del 10 aprile 2014 - ha rilevato che non si è provveduto ad adottare le disposizioni necessarie a garantire che:
 - gli stessi siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE;
 - le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, conformemente all' articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE;
 - le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico (in "aree sensibili"), ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE;
 - la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 281/2017/R/IDR, sono pervenuti 10 contributi da parte di alcune Regioni, Enti di governo dell'ambito e loro associazione e raggruppamenti, nonché da parte di gestori e loro associazioni e raggruppamenti;
- le osservazioni ricevute hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto alla impostazione generale illustrata;

- nell'ambito dei contributi trasmessi, alcuni gestori e Enti di governo dell'ambito hanno comunicato l'elenco degli agglomerati di propria pertinenza (oggetto delle predette condanne e riportati nell'Appendice del documento per la consultazione in parola) che, alla data del 31 dicembre 2016, erano stati già adeguati alle previsioni della direttiva 91/271/CEE;
- sono stati, altresì, forniti spunti di approfondimento in relazione a taluni elementi, con particolare riferimento a:
 - l'opportunità di valutare talune specificità non immediatamente riconducibili al *framework* proposto (articolato in tre differenti casistiche), sottolineando, tra l'altro, la presenza di realtà in cui, anche in mancanza di affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, i gestori attualmente operanti risultano attuatori degli investimenti volti a superare le non conformità alla direttiva 91/271/CEE ;
 - l'opportunità di considerare che, nell'ambito delle specifiche componenti tariffarie riconosciute nel vincolo ai ricavi del gestore, le risorse provenienti da tariffa trasferibili nell'immediato al Commissario unico per l'avvio alla realizzazione dei necessari interventi siano riconducibili per lo più alla componente tariffaria *FoNI*, per la parte prevista quale anticipazione per il finanziamento di investimenti prioritari;
 - in caso di assenza di fondi pubblici per il finanziamento degli investimenti, visto il carattere di urgenza delle misure da implementare, l'opportunità di contemplare un meccanismo di anticipazione finanziaria attraverso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - la necessità di specificare che il Commissario unico, per gli interventi con riferimento ai quali si stia rispettando la programmazione assegnata, possa non richiedere al gestore di versare risorse alla contabilità commissariale;
 - l'opportunità di acquisire anche informazioni in ordine alle motivazioni alla base della mancata o ritardata realizzazione degli interventi negli agglomerati non ancora adeguati alle previsioni della citata direttiva, nonché circa lo stato di avanzamento della progettazione degli interventi medesimi (qualora avviata);
 - la necessità di conformare, nel provvedimento finale, l'impostazione che prevede il trasferimento di risorse alla contabilità del Commissario unico anche da parte delle gestioni che non abbiano prodotto i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, eventualmente procedendo ad assumere (nei casi in cui non si disponga di un corredo informativo completo) specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali.

RITENUTO NECESSARIO:

- sostenere, per quanto di competenza, l'adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo, assicurando i necessari livelli di

- qualità della risorsa e di qualità ambientale e garantendo la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 2, comma 7, del decreto legge 243/16, definire le modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione;
 - confermare, nelle loro linee generali, gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 281/2017/R/IDR, al quale si rimanda in ordine alle motivazioni sottese alle linee di intervento illustrate dall'Autorità;
 - alla luce di alcune proposte ricevute in ordine alla possibilità di utilizzo di specifici strumenti di regolazione - a tutela della sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni (perequazione), ovvero a sostegno della spesa per investimenti ritenuti prioritari (fondo nuovi investimenti) - già compiutamente disciplinati nell'ambito della vigente normativa, verificare, sulla base delle evidenze riscontrate nei singoli contesti considerati, la sussistenza delle condizioni per il loro impiego;
 - in particolare, esplicitare il legame tra i compiti assegnati al Commissario unico e le modalità di trasferimento da definire, sulla base del contesto istituzionale, tecnico e gestionale rinvenibile con riferimento ai singoli agglomerati non ancora adeguati alla direttiva 91/271/CEE;
 - prevedere, conseguentemente, tre principali casistiche, a cui associare differenti criteri e procedure per l'individuazione delle risorse da trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico:
 1. nel caso in cui il gestore (con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente) stia già svolgendo le attività necessarie a superare le rilevate non conformità come previste nel cronoprogramma degli interventi e sulla base degli atti approvati dal soggetto competente, verranno adottate modalità di gestione delle risorse in grado di garantire la continuità delle attività in corso [*procedura per sostenere l'attività di coordinamento svolta dal Commissario unico*];
 2. nel caso in cui il gestore (con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente), non stia svolgendo le attività all'uopo necessarie, ovvero le medesime non siano previste nel cronoprogramma degli interventi, alla luce di una integrazione della programmazione, verranno adottate modalità di trasferimento - delle eventuali risorse previste dalla regolazione - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto della quota parte di specifiche componenti tariffarie [*procedura per sostenere le attività di coordinamento e di realizzazione degli interventi svolte dal Commissario unico*];

3. nel caso in cui l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente individuato con legge regionale, risulti inadempiente ai propri obblighi di affidamento del servizio, ovvero a quelli di predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione adottata dall'Autorità e il gestore cessato *ex lege* non stia svolgendo le attività necessarie a superare le non conformità rilevate nelle sentenze di condanna citate, alla luce della programmazione eventualmente elaborata dal Commissario unico (in qualità di gestore grossista) e trasmessa al soggetto competente al fine di attivare eventualmente il meccanismo di silenzio-assenso, di cui al comma 7.5 e 7.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, si adotteranno modalità di trasferimento - delle eventuali risorse previste dalla regolazione - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto delle componenti tariffarie quantificate nel pertinente schema regolatorio [*procedura per sostenere le attività di coordinamento, realizzazione degli interventi e gestione svolte dal Commissario unico*];
- anche in considerazione degli spunti forniti in risposta alla consultazione, prevedere, altresì, che nelle realtà in cui si rinvergono fattispecie non perfettamente coincidenti con quelle contemplate nelle casistiche sopra richiamate, sia l'Ente di governo dell'ambito (o altro soggetto competente) - sulla base del pertinente contesto istituzionale, tecnico e gestionale - a individuare a quale di queste far riferimento per l'adozione delle più appropriate modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario unico;
 - prevedere - in analogia a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 243/16 per il trasferimento di risorse pubbliche di cui alla delibera CIPE 60/2012 - che, il trasferimento delle eventuali risorse destinate alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle citate sentenze di condanna, venga effettuato dai gestori interessati entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico sulla base degli stati avanzamento lavori dal medesimo verificati

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 I gestori operanti negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), e non ancora dichiarati conformi (alla data del 31 dicembre 2016) alla direttiva 91/271/CEE, hanno l'obbligo di trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle citate

sentenze di condanna, secondo le modalità e le procedure definite nel presente provvedimento.

- 1.2 Ai fini dell'individuazione dei gestori di cui al precedente comma 1.1, gli Enti di governo dell'ambito, o agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, trasmettono all'Autorità - tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento - gli esiti della ricognizione condotta (con la partecipazione del gestore) sugli agglomerati ricompresi nel territorio di pertinenza, indicando:
- a) gli agglomerati oggetto delle predette condanne, di cui alla tabella in *Allegato A*, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto legge 243/16 (ossia alla data del 31 dicembre 2016);
 - b) gli agglomerati di cui al punto *sub a)* in cui per la realizzazione degli interventi necessari ad adeguarsi alle citate sentenze di condanna sia prevista "*la concorrenza della tariffa o di risorse regionali*".
- 1.3 La ricognizione di cui al precedente comma 1.2 è trasmessa dai medesimi Enti di governo anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla Regione competente.

Articolo 2

Esplicitazione degli interventi e delle relative risorse

- 2.1 Ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, con procedura partecipata dal gestore interessato, sono tenuti ad esplicitare, alla luce delle informazioni, dei dati e degli atti elaborati per la definizione del programma degli interventi (PdI) come richiesto ai sensi del MTI-2, i seguenti elementi:
- a) l'estrapolazione del cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;
 - b) la quantificazione del fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista "*la concorrenza della tariffa o di risorse regionali*") relativo alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
 - c) l'indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.
- 2.2 Gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti trasmettono all'Autorità le informazioni di cui al precedente comma 2.1 secondo le modalità

che verranno definite con successivo provvedimento, avente ad oggetto le disposizioni per l'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

Articolo 3

Procedure per la valutazione delle risorse da trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico

- 3.1 Le procedure e i criteri per l'individuazione delle risorse da trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico sono differenziati sulla base dei compiti assegnati al Commissario unico, tenuto conto del contesto istituzionale, tecnico e gestionale rinvenibile nei singoli agglomerati non ancora adeguati alla direttiva 91/271/CEE.
- 3.2 Nei casi in cui il gestore, con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, stia già svolgendo le attività all'uopo necessarie come previste nel cronoprogramma degli interventi e sulla base degli atti adottati dal soggetto competente:
 - a) il predetto gestore, anche sulla base delle indicazioni del soggetto competente, continua ad effettuare le attività - coordinate dal Commissario - finalizzate alla completa realizzazione dei necessari interventi;
 - b) con riferimento alle risorse, trattandosi di norma di una situazione che prevede il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, trovano applicazione modalità di gestione delle risorse in grado di garantire la continuità delle attività in corso, anche senza trasferimento alla contabilità speciale del Commissario unico delle risorse medesime.
- 3.3 Nei casi in cui il gestore, con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, non stia svolgendo le attività all'uopo necessarie, ovvero le medesime non siano pianificate nel cronoprogramma degli interventi:
 - a) l'Ente di governo fornisce al Commissario informazioni circa lo stato di avanzamento della progettazione degli interventi necessari, nonché le motivazioni alla base dei ritardi nella realizzazione degli stessi, al fine di consentire al Commissario medesimo di svolgere, oltre ai compiti di coordinamento, anche quelli di realizzazione degli interventi in parola;
 - b) con riferimento alle risorse, alla luce di una integrazione della programmazione, rinnovata, limitatamente agli agglomerati in oggetto, anche nell'ambito del pertinente schema regolatorio, vengono adottate modalità di trasferimento - delle eventuali risorse previste dalla regolazione *pro tempore* vigente - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto della quota parte delle specifiche componenti tariffarie.
- 3.4 Nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, risulti

inadempiente ai propri obblighi di affidamento del servizio, ovvero a quelli di predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione adottata dall'Autorità e il gestore cessato *ex lege* non stia svolgendo le attività necessarie a superare le non conformità rilevate nelle sentenze di condanna citate:

- a) il Commissario, svolgendo le attività di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi, nonché quella di gestione di impianti e/o infrastrutture di fognatura e/o depurazione, si configura come gestore-grossista ai sensi di quanto previsto dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
- b) ai fini dell'applicazione della regolazione tariffaria, il Commissario (in qualità di soggetto gestore nei termini di cui al punto *sub a*)) trasmette all'inerte Ente di governo dell'ambito istanza di aggiornamento tariffario recante - con riferimento alle criticità per il cui superamento è chiamato ad operare - il pertinente PdI e il conseguente PEF coerentemente redatti secondo i criteri stabiliti dall'Autorità e ne dà comunicazione all'Autorità medesima;
- c) l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida l'Ente di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al punto *sub b*)), intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- d) con riferimento alle risorse, alla luce della programmazione elaborata limitatamente agli agglomerati in oggetto, vengono adottate le modalità di trasferimento - delle eventuali componenti di costo previste dalla regolazione - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto delle componenti tariffarie quantificate nel pertinente schema regolatorio.

3.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 172, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'Autorità segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri i casi di cui al comma 3.4, in cui, rilevata la protratta inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, il Presidente della Regione competente non abbia esercitato i previsti poteri sostitutivi in materia di adoziane del Piano d'Ambito e di affidamento del servizio idrico integrato.

3.6 Con riguardo agli agglomerati in cui si rinvergono fattispecie non coincidenti con quelle descritte ai precedenti commi 3.2, 3.3 e 3.4, l'Ente di governo dell'ambito (o altro soggetto competente) - sulla base del pertinente contesto istituzionale, tecnico e gestionale - individua nell'ambito delle tre casistiche rappresentate quella a cui far riferimento per l'adozione delle più appropriate modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario unico.

Articolo 4

Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario unico

- 4.1 Nell'ambito dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti - con procedura partecipata dal gestore - trasmettono all'Autorità (nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento) una relazione recante, per ciascuna annualità, il dettaglio delle eventuali risorse previste dalla regolazione destinate alla contabilità speciale del Commissario unico, attestando, contestualmente, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni interessate.
- 4.2 Il trasferimento delle eventuali risorse destinate alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle citate sentenze di condanna, viene effettuato dai gestori di cui al comma 1.1 entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico sulla base degli stati avanzamento lavori dal medesimo verificati.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni interessate e al Commissario unico di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 26 aprile 2017.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni